



COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE VERDE PER RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19:00, in Susegana nella Sala Consiliare della Sede municipale, a seguito di convocazione del Sindaco n. 10348 in data 9.6.2016, regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario generale dott.ssa Ginetta Salvador.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

1	SCARPA VINCENZA	SI	
2	MONTESEL GIANNI	SI	
3	DE ZAN ACHILLE	SI	
4	PETTENO' ALESSANDRO	SI	
5	CESCA SERGIO	SI	
6	BARDIN MATTEO	SI	
7	CHIESURIN DANIELE	SI	
8	FOLTRAN MATTEO	SI	
9	CENEDESE FEDERICO		NO
10	CARUSO GIUSEPPINA	SI	
11	MENEGHIN ANDREA	SI	
12	SOSSAI LISA	SI	
13	BRESCANCIN ROBERTA	SI	
14	MONTESEL DANIELE	SI	
15	BORTOLUZZI RUDY	SI	
16	GRANZOTTO CARLO GIACOMO	SI	
17	BATTISTELLA CARLO		NO

PRESENTI 15 ASSENTI 2

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno ing. Enrico Maretto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri CESCA SERGIO, CHIESURIN DANIELE, BORTOLUZZI RUDY.

Invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, 05/07/2016

Messo Comunale

Sabrina Lucchetta

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE VERDE PER RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Maretto Enrico, nonché il conseguente dibattito consiliare registrato la cui trascrizione viene riportata in allegato;

premesse:

- che il Comune di Susegana è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 3718 del 28 novembre 2006, e successive varianti;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale di Susegana n. 12 del 20/3/2012 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- che con Conferenza dei Servizi decisoria in data 26/03/2015, tra il comune di Susegana e la Provincia di Treviso è stato approvato il PAT;
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 – c. 6 – L.R. 11/2004, l'approvazione del PAT;
- che la sopra citata deliberazione è stata pubblicata sul BUR n. 48 del 15/05/2015 e, pertanto, il PAT del Comune di Susegana è divenuto efficace dal 31/05/2015;
- che ai sensi dell'art. 48 – comma 5bis – della L.R. n. 11/2004, a seguito dell'approvazione del primo PAT, il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il primo Piano degli Interventi (PI);

dato atto che l'Amministrazione comunale per dar corso all'attuazione delle scelte e delle strategie previste dal PAT ha avviato la stesura del nuovo Piano degli Interventi, predisponendo in questa prima fase il "Documento Programmatico Preliminare del Piano degli Interventi" presentato al consiglio comunale nella seduta dello scorso 28/04/2016;

visto l'art. 7 della L.R. n. 4/2015, con la quale la Regione Veneto ha disposto che ogni Comune, inizialmente entro 180 gg dall'entrata in vigore della legge e quindi entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblici un avviso finalizzato all'adozione delle cosiddette "varianti verdi", con la quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare richieste di riclassificazione di zone edificabili affinché siano rese inedificabili;

ritenuto opportuno disporre che la prima variante tematica al P.I. sia costituita da una "variante verde", redatta sulla base delle richieste pervenute dai proprietari aventi titolo, finalizzata allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione in una destinazione urbanistica priva di edificabilità;

atteso che sulla scorta delle disposizioni normative regionali sono stati pubblicati due avvisi all'albo pretorio on line rispettivamente in data 27/08/2015 prot. 15393 e in data 29/01/2016 prot. n. 1628, informando la cittadinanza sulla possibilità di formulare proposte per la riclassificazione delle aree edificabili in variante al vigente strumento urbanistico;

dato atto che a seguito della pubblicazione di tali avvisi sono pervenute 20 istanze, tutte valutate dall'ufficio e dai professionisti incaricati per la stesura della Variante in argomento come da elaborato "Valutazione istanze ex art. 7 L.R. 4/2015" in atti;

considerato che nell'esame delle istanze pervenute sono state valutate "accoglibili totalmente o parzialmente" quelle che hanno interessato:

- previsioni riguardanti interventi o trasformazioni puntuali mediante intervento diretto o progettazione unitaria;
- ambiti marginali, di modeste dimensioni o caratterizzati da criticità ambientali emerse in sede di VAS;

ritenuto che la valutazione delle istanze aventi ad oggetto porzioni di ambiti di sviluppo o di trasformazione strategica, debba essere rimandata, data la complessità, al redigendo Piano degli Interventi;

dato atto che in coerenza con la Circolare regionale n. 1/2016 e valutati i contenuti del vigente P.R.G. ora P.I. per le parti compatibili, la presente Variante intende dare seguito all'inedificabilità richiesta mediante la riclassificazione in zona agricola e con l'inserimento del vincolo di Verde/Parco Privato;

considerato che ai fini dell'accoglimento delle istanze presentate, la Variante prevede inoltre la modifica dell'apparato normativo delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione mediante l'introduzione di un nuovo articolo riguardante il vincolo di Parco Privato inedificabile;

visti gli atti di Variante redatti dagli urbanisti Paolo Furlanetto e dall'arch. Matteo Gobbo titolari dello studio di Urbanistica & Pianificazione "Trevisplan" di Treviso, depositati, da ultimo, in data 10/06/2016 assunti con protocollo n. 10419 pari data, di seguito elencati:

- Relazione;
- Asseverazione;
- VincA – Procedura di Valutazione di incidenza;

ritenuto di valutare le succitate istanze di riclassificazione secondo quanto espresso nella Relazione;

sentita la Commissione Urbanistica consiliare nella seduta del 09/06/2016;

dato atto che gli elaborati della Variante in parola sono stati trasmessi:

- all'Azienda ULSS7 Pieve di Soligo per il rilascio del parere di competenza;
- al Genio Civile di Treviso per l'acquisizione di eventuale parere alla "Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica", ai sensi della DGRV N. 2948 del 06/10/2009;

rilevato che, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti di cui alla Variante in oggetto sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2014;

visto l'art. 18 della L.R. n. 11/2004 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano degli Interventi";

visto l'art. 7 della L.R. n. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";

visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area IV in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

presenti:	15
votanti:	15
astenuti:	0
favorevoli	15
contrari:	0

DELIBERA

1. di adottare la Variante n. 1 "Variante Verde" al Piano degli Interventi (ex P.R.G.), costituita dai seguenti elaborati, redatti dagli urbanisti Paolo Furlanetto e dall'arch. Matteo Gobbo, di seguito elencati che non vengono materialmente allegati alla presente deliberazione ma che si intendono qui per integralmente riportati:

- Relazione;
- Asseverazione;
- VincA – Procedura di Valutazione di incidenza;

2. di dare atto che la Variante sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede comunale decorsi i quali, chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi

trenta giorni e che dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e nella nella sezione Amministrazione Trasparente;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 "Misure di salvaguardia" della L.R. n. 11/2004 dalla data di adozione della presente Variante e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia;

4. di dare mandato al Responsabile dell'Area IV affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

5. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area IV;

6. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267

Susegana, 10/06/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Eddy Dall'Anese

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE VERDE PER RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

Trascrizione interventi:

SINDACO: Passo la parola all'assessore Maretto per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

ASS. MARETTO: Oggi proponiamo l'approvazione al Consiglio comunale, della prima variante al Piano degli interventi, variante per varianti verdi. Voglio fare una piccola premessa giusto per inquadrare la situazione. Come tutti noi sappiamo una volta avevamo il Piano regolatore, adesso la Regione Veneto da diversi anni ha impostato il Piano regolatore con due strumenti distinti: il PAT, Piano di assetto del territorio e il PI il Piano degli interventi. Il PAT, il Comune di Susegana l'ha già adottato, l'ha già approvato ed è pienamente vigente. Il vecchio Piano regolatore è diventato di fatto, per gli elementi che non sono in contrasto, il primo piano degli interventi. La variante riguarda le cosiddette aree verdi ed è una norma particolare che ha introdotto la Regione del Veneto, per venire incontro a quelle situazioni diffuse sul territorio, nelle quali non vi è più la necessità di edificare quindi parliamo di aree edificabili e viene data questa possibilità ai cittadini di fare istanza, per avere ridotta la propria capacità edificatoria rispetto a quello che prevede il piano in vigore. Il bando, per la formulazione di questa istanza, è stato pubblicato nel 2015 poi è stato ripubblicato nel 2016, ogni anno almeno per ora; la Regione Veneto chiede entro il 31 gennaio che venga pubblicato questo bando e sono state raccolte 20 istanze. Queste istanze sono state tutte analizzate e sono state valutate con dei criteri uniformi e standard. Il primo criterio evidentemente è la pertinenza con l'oggetto della questione, quindi le varianti verdi e quindi istanze che riguardino di fatto la riduzione della capacità edificatoria, non istanze che riguardino invece la trasformazione di aree agricole o altre questioni di tipo urbanistico. Il secondo criterio è stata la verifica che, chi avesse fatto domanda avesse anche la titolarità del bene, quindi avesse la possibilità e la disponibilità del bene per fare questa istanza ed infine il terzo criterio, dopo che di fatto i primi due hanno comportato una scrematura delle domande, invece il terzo criterio è stato un criterio di questo tipo: poiché questa trasformazione/riduzione di capacità edificatoria potrebbe anche influire negativamente sulla capacità edificatoria di proprietari contermini e quindi in questa situazione si è tipicamente all'interno dei comparti, i comparti prevedono tanti proprietari, non tutti hanno fatto richiesta, in alcuni casi solo alcuni avevano fatto richiesta, l'accoglimento delle loro richieste avrebbe comunque comportato dei possibili danni anche per gli altri futuri probabili o improbabili lottizzanti, quindi in questa fase tutte le domande che riguardavano singole proprietà all'interno dei comparti non sono state accolte ma invece verranno analizzate nel corso della redazione del nuovo PI che è in corso di elaborazione, in modo tale che si possa dare una risposta più complessiva e più organica alle singole richieste. Adesso vi presenterò le domande che sono state accolte per le quali vi proponiamo l'adozione della relativa trasformazione. Vediamo uno schema grafico che è molto più semplice che vedere la parte testuale. Questa qui è stata la prima richiesta, l'area che era stata richiesta, era un'area più grande di quella che individuiamo in rosso ed è stata accolta la trasformazione della sola area perimetrale in rosso e questa area diventa come lo vediamo nello schema successivo area agricola, allora qui vediamo il primo caso, la trasformazione in area agricola, vedremmo che non tutte potranno essere trasformate in aree agricole.

Qualcuno parla a microfono spento e non si capisce cosa viene detto.

ASS. MARETTO: Qui siamo in località Colfosco, questa è via Mercatelli arrivando da Ponte della Priula qui c'è il negozio di scarpe per capirsi, quindi prima sulla sinistra, via Mercatelli. Queste sono case leggermente rientranti rispetto alla strada, questa è un'area che è già agricola anche adesso; in questo caso la trasformazione ha comportato appunto la riattribuzione come destinazione di superficie agricola in continuità alla superficie che già è agricola allo stato attuale.

La seconda invece è un intero comparto e si trova sempre a Colfosco all'incrocio tra via Passo Barca e l'argine del Piave. Questa istanza riguardava l'intero comparto e quindi è stato tranquillamente possibile accoglierlo perché non ci sono singole proprietà che vengono a subire possibili conseguenze negative

perché è l'intero comparto accolto, ecco che anche come nella domanda precedente, tutta l'area tornerà ad essere area agricola come di fatto per altro lo è già e con la stessa definizione dell'area agricola che già esisteva qua a fianco quindi abbiamo ripristinato la continuità dell'area agricola.

Qui siamo invece a Susegana, questa è la Statale Pontebbana. Qui c'è quell'area di proprietà dell'Istituto, qui c'è l'ex Caloi che faceva le sedie, questa è una piccola area di proprietà di un singolo cittadino e un'area interclusa all'interno di un'area residenziale, accogliamo la domanda perché è un singolo lotto di capacità edificatoria diretta e la destiniamo a parco. Poi lo vedremo alla fine, la definizione di parco, fondamentalmente è un verde che ha una caratteristica di non essere edificabile, quindi non dà capacità edificatoria, ammessa come destinazione d'uso tutto quello che riguarda il parco e le attività relative al giardino e come è ben obiettivamente intuibile, all'interno di quest'area non sarebbe possibile dare una destinazione agricola perché siamo dentro un'area che è già urbanizzata e quindi per uniformità diamo questa destinazione che è una destinazione compatibile con la residenza e non invece con l'area agricola. Quest'altro caso, qui siamo a Ponte della Priula, questa è via Colonna, siamo sul finire della zona abitata, qui era stato concesso con il vecchio piano regolatore una tantum di 800 mc di area edificabile in quest'area qui, che la vediamo, l'area 04, anche questa istanza è stata accolta e l'area viene riconvertita in area agricola in uniformità all'area agricola che c'è già.

Qui siamo sempre in via Mercatelli, ma siamo verso Ponte della Priula, via Padre Marco d'Aviano, è andando verso Colfosco, quindi siamo sulla sinistra, siamo in questa fascia residenziale parzialmente urbanizzata, anche qui un privato cittadino ha fatto istanza per la trasformazione della sua area, una parte diventa area agricola seguendo questo lineamento e area agricola della stessa tipologia di quella che era già normata dal piano, mentre l'area che risulterebbe interclusa all'interno di un'area edificabile ed urbanizzata, come prima viene indicata con questo verde speciale a parco.

Poi torniamo a Colfosco, questo è l'incrocio in centro a Colfosco, qui è stata chiesta la trasformazione di quest'area e lo scoperto dietro questo fabbricato all'interno di un'area residenziale, anche in questo caso la trasformazione è a parco.

Siamo a Susegana, questa è via Zanchetta, questa è via Vigna, c'è questo grande comparto, anche in questo caso è stata chiesta la trasformazione e anche in questo caso come nel caso precedente viene trasformata in area a parco. La scelta pur se l'area è molto grande, di un'area parco, è stata una scelta obbligata in quanto quest'area si va ad inserire all'interno di un tessuto che è urbanizzato in buona parte, è comunque edificabile su tutto il perimetro e quindi è sconsigliato e non è adatto e non è giusto che venga trasformata in area agricola perché gli interventi non sarebbero compatibili e quindi viene trasformata in area a parco.

Con questa variante introduciamo anche l'articolo 42 bis, la definizione di aree a parco la leggo io. "Il piano degli interventi individua alcune aree che per la localizzazione, per il loro uso e per il contesto ambientale paesaggistico sono definite parco privato e sono destinati al mantenimento e al rispetto del verde esistente. Qualsiasi intervento all'interno di dette aree deve essere preceduta dall'approvazione di un progetto contenente il rilievo dello stato di fatto vegetazionale, le opere di giardinaggio, i percorsi, i camminamenti, ed ogni altro elemento costituente l'insieme. In queste aree sono consentiti: la realizzazione di strutture accessorie di giardinaggio e di arredo, serre, pergolati, caminetti, berceaux, barbecue, fino alla concorrenza massima di mq. 20 di superficie coperta e strutture sportive ad uso privato prive di copertura. La conservazione ed eventuale nuovo impianto di siepi ed essenze arboree, rigorosamente autoctone di cui al precedente articolo 42 appartenente all'orizzonte vegetale del piano basale, delle latifoglie, delle eliofile con vegetazione sub-mediterranee, submontana con formazione potenziale prevalentemente di latifoglie e eliofile decidue". Difatto è un articolo 42 che già avevamo nel piano regolatore che viene adattato a questa specifica esigenza.

SINDACO: Grazie assessore Maretto, se ci sono delle domande?

CONS. GRANZOTTO: Un chiarimento, queste aree che sono state modificate possono essere modificate ulteriormente in futuro oppure mantengono questa destinazione e basta.

ASS. MARETTO: Per le aree convertite in zona agricola rimane, abbastanza plausibile la possibilità di essere trasformate in un futuro, come è stato trasformato in passato da zona agricola a zona residenziale mentre quelle che sono a verde speciale, verde parco, essendo una destinazione di carattere, una sorta di vincolo a carattere ambientale, la trasformazione sarà molto più difficile.

CONS. BORTOLUZZI: Grazie della spiegazione. Ho visto le variazioni e sono abbastanza limitate, volevo ragionare invece sulla programmazione del piano degli interventi perché questo tipo di varianti, in prospettiva alle aree agricole possono trasformarsi in vigneti tranquillamente. In un'area agricola io posso coltivare quello che voglio, capire anche che tipo, cioè il ragionamento è più in prospettiva, perché siamo

passati dagli anni dei centri commerciali, capannoni, appartamenti e adesso il boom è sul vigneto, quindi avere in mente un tipo di programmazione dell'assetto organizzativo del territorio, un suggerimento che va tenuto conto. Invece che tipo di effetto ha sul bilancio questo tipo di operazione? C'è una diminuzione di entrate e corrispondente ci sarà un taglio di spese, volevo capire se era stato quantificato.

SINDACO: Si è stato quantificato, mi dicono 17.000 euro, però è la prima parte, è chiaro che poi se ne aggiungeranno delle altre, quando sarà definito il piano degli interventi. Peraltro c'è anche un effetto sui cittadini che hanno dei problemi enormi a pagare l'Imu, è chiaro che non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Nel momento in cui l'edilizia correva, molte di queste persone che adesso hanno chiesto e ottenuto la trasformazione in area agricola, avevano chiesto la trasformazione in area edificabile ed era stata concessa, poi sappiamo quello che è capitato per alcune famiglie pagare 9.000 euro o più di Imu su aree che non hanno previsione di poter essere costruite, pesa moltissimo, per cui è un messaggio anche per venire incontro alle necessità delle famiglie. Per quel che riguarda invece il discorso che diceva prima, è chiaro che è qualcosa che è stato considerato e che è anche normato da un regolamento di polizia rurale approvato in questo Consiglio comunale, che comunque va avanti nello studio per quel che riguarda l'esistenza di piccoli vigneti in mezzo alle case, giustamente diceva, una volta si costruivano i capannoni in mezzo alle case adesso l'economia guida nel mettere i vigneti dove si può perché è l'economia che maggiormente dà reddito, è chiaramente nei nostri pensieri però, in determinati casi quando il terreno diventa agricolo, è chiaro che ridiventa nella disponibilità del proprietario piantumare quello che crede, peraltro non è che questo cambiamento, da area edificabile ad area agricola, abbia determinato il fatto che le persone possano piantare vigneto, perché di fatto in molte situazioni hanno già piantato vigneto in aree edificabile, perché non è che uno ha un'area edificabile e non ci può piantare vigneto, nulla cambia da questo punto di vista. E' alla nostra attenzione, ma non è di semplice soluzione.

CONS. BORTOLUZZI: Giusto per chiarire, favorevole sono a questo tipo di variante e all'accoglimento delle richieste dei cittadini perché effettivamente ci sono situazioni di disagio che hanno difficoltà a pagare l'Imu su aree che non saranno mai più edificabili. Il mio suggerimento era in fase prospettiva visto che state ragionando sul piano di interventi.

SINDACO: Si poi non è detto, perché magari fra 20 anni o fra 30 quando non ci saremo più noi magari verranno trasformate, io non ci sarò di sicuro, magari si ritrasformeranno, tutto cambia, "panta rei" tutto scorre.

CONS. BRESCANCIN: Volevo chiedere un dettaglio, sull'articolo 42 a un certo punto si parla di: "la realizzazione di strutture accessorie di giardinaggio....." si parla "...fino alla concorrenza massima di mq 20 di superficie coperta, quelle sportive ad uso privato prive di copertura", cosa intendete, piscine? E poi un'altra cosa, volevo capire, fermo restando, per logica il 42 bis prevede le aree a parco privato vincolato, quindi in teoria non dovrebbero esserci, come riprendeva il consigliere Bortoluzzi, la possibilità di inserire dei vigneti, ma sulle zone area verde privata è possibile?

ASS. MARETTO: La domanda è: è possibile mettere dei vigneti o è possibile mettere delle strutture coperte? Non ho capito.

CONS. BRESCANCIN: Io volevo capire se qua si faceva riferimento alle strutture sportive o se si parlava di piscine e successivamente se c'è la possibilità anche in queste aree verdi private di inserire eventualmente....

ASS. MARETTO: L'articolo 42 bis che andiamo ad approvare, è preso dall'articolo 42 che è del piano già vigente. Ha le stesse diciture e tolto una parte che riguardava le aree e la possibile espansione perché non è il nostro caso. Per quanto riguarda le strutture sportive, siccome l'articolo 42 parla di parchi, si intendono tutte quelle destinazioni che siano compatibili e riferite alla residenza singola, quindi se uno vuol farsi un campo da tennis, il campo da tennis ci può stare, se vuol farsi la sua piscinetta ci può stare, certo non è previsto la struttura pubblica di una piscina pubblica, su questo non ci piove.

CONS. BRESCANCIN: Riguardo invece l'art. 42, non il 42 bis, la piantumazione ed inserimento di..., dal punto di vista vitivinicolo è possibile?

ASS. MARETTO: L'articolo 42 di cui peraltro era già del piano vigente, fa un elenco anche molto dettagliato delle specie che possono essere messe a dimora e non c'è la vite.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Vincenza Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data ____

Segretario Generale
Ginetta Salvador
